



COMUNE DI CASTORANO
Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 04-10-13 N.19

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013.

=====
PARERI

ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto
IL SEGUENTE PARERE:.....

Castorano, LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====
VISTO: si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il
seguito parere:

Castorano, LI _____

IL RAGIONIERE
Sig.ra Anna Rosa Mancini

=====
VISTO: si attesta la COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di
spesa.

Castorano, LI _____

IL RAGIONIERE
Sig.ra Anna Rosa Mancini

=====

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative add.li dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 art. 13 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.12 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/11 convertito in legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 novembre 2013 dall'art. 10 del D.L. recante "Disposizioni urgenti in materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni nella versione esaminata dal CdM del 28 agosto 2013;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento: In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO

- l'aggiornamento del 25.09.2013 " l'articolo 1 del D.L. n. 31 /08/2013 n. 102 ha disposto che per l'anno 2013 non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto -legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85.

VISTO

- l'art. 2 del citato decreto legge n. 102 del 2013, il quale prevede che per l'anno 2013 per alcune fattispecie di fabbricati (art. 13 d.l. 201/2011) la seconda rata IMU non è dovuta:

- Il Decreto Legge del 27/09/13 del Ministero dell' Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene reso noto il rimborso del minor gettito IMU per l'anno 2013, a questo Ente è stata assegnata la

somma di euro 20.707,77 salvo conguaglio che sarà disposto con successivo decreto ;

CONSIDERATO che :

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 /2011, fissa l'aliquota di base nella misura del 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali ;
- l'art. 13, comma 7 , del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla , in aumento o diminuzione fino a due punti percentuali;
- l'art.13, comma 8 del D.L. n. 201/11, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/11, dispone che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012-2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata abitazione principale , fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400,00 euro;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. 201/11, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta principale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota del delo 0,76 per cento.

VISTO che:

l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/11 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma , nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

- è data la facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società ovvero nel caso di immobili locati .

- è data inoltre facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di

imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO

che per l'anno 2012 erano state adottate le seguenti tariffe:

a) 0,96% aliquota per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;

d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis , del D.Ln. 557/93 convertito , con modificazioni , dalla legge n. 133/1994

-che per l'anno 2013 dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le stesse aliquote dell'anno 2012, il gettito previsto è di euro 225.000,00;

VISTO

- che per gli anni 2013-2014 l'art.1 comma 380 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013 ha previsto che : - è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11 del DL 201/2011 (conv. L.214/2011) ;

- rimane riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale " **D** " , calcolato con l'aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante , ad esempio , da capannoni e opifici , ecc);

-i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l'aliquota base degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "**D**" ed il maggiore gettito è destinato all'Ente locale;

DARE ATTO INOLTRE

- che la competenza a deliberare è propria del Consiglio comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

- che a decorrere dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono

essere inviati esclusivamente per via telematica , mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre1998,n. 360, entro e non oltre giorni 30 dall' adozione da parte del Consiglio Comunale ;

VISTI

- l'art.13 - comma 15 del D.Lgs. n.201/2011- convertito in Legge n. 214/2011;
- le disposizioni di Legge , in precedenza richiamate ;
- i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria e TRibuti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato ;
Con voti

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono confermate ;

1) Di CONFERMARE per l'esercizio finanziario 2013

le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria ;

- a) 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;**
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**
- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;**
- d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge n. 557/93convertito, con modificazioni dalla Legge n. 133/1994) ;**

2) di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di euro 200,00(duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.L'importo complessivo della maggiorazione , al netto di quella di base non può superare l'importo massimo di 400,00 euro:

b)Detrazione di euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;

3) dare atto che :

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214

b) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principalee delle relative pertinenze , nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l'aliquita base pari allo 0,76 per centoe che la quota di imposta risultante è versata allo Stato cintestualmente all'Imposta Municipale Propria ;

c) la presente deliberazione entra in vigore , ai sensi dell'art .1 comma 169, della legge n. 296/2006,il 1 gennaio 2012;

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell' Economia e delle Finanze , Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52,comma 2 del Decreto Legislativo n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del Decreto legge 6 dicembre 2011,n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto , ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 immediatamente esecutivo .